

Condizioni soggettive ed oggettive per l'accesso al beneficio dell'esonero parziale della contribuzione previdenziale dovuta nell'anno 2021

A seguito dei chiarimenti formulati oggi 30 luglio dall'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali relativamente agli ambiti oggettivi e soggettivi del beneficio riconosciuto ai liberi professionisti ed in considerazione di quanto prescritto dal Decreto Interministeriale pubblicato il 27 luglio scorso nonché di quanto disciplinato dall'art. 1 comma 20 della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Si precisa

- a. **Requisito Reddito:** per i professionisti, anche in regime forfettario, il reddito è calcolato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o i compensi percepiti e i costi inerenti l'attività. **Importante:** non potranno accedere al beneficio i Biologi liberi professionisti che hanno conseguito nell'anno 2019 un reddito superiore ai 50 mila euro.
- b. **Contributi di competenza dell'anno 2021:** sono ricompresi nel beneficio **SOLO I CONTRIBUTI SOGGETTIVI** che dovranno essere versati nel 2021 ma riferiti all'anno 2020 (i conguagli 2020) e all'anno 2021 (minimi 2021). Sono esclusi dal beneficio il contributo integrativo e la indennità di maternità.
- c. **Sono esclusi:**
 - o Gli **iscritti nell'anno 2021**, perché non hanno subito un danno professionale nell'anno 2020 quando cioè ancora non esercitavano
 - o Gli iscritti prima dell'anno 2020 ma che hanno dichiarato **NELL'ANNO 2019 UN VOLUME D'AFFARI PARI A ZERO**, perché non hanno subito un calo del fatturato del 33% come richiesto dalla norma
 - o Gli iscritti **titolari di pensione diretta**, per espressa prescrizione normativa inderogabile
 - o Gli iscritti con contestuale **rapporto di lavoro subordinato indipendentemente dalla durata del rapporto** per espressa prescrizione normativa inderogabile
 - o Gli iscritti con **non hanno una regolarità contributiva**, per espressa prescrizione normativa inderogabile
- d. **Sono inclusi:**
 - o Gli **ISCRITTI NELL'ANNO 2020**: non viene richiesto il requisito del calo del volume d'affari del 33% dell'anno 2020 rispetto all'anno 2019
 - o Gli iscritti **CANCELLATI NEL 2021** ma comunque tenuti a versare contributi di competenza dell'anno 2021
- e. **Compensazione o rimborso:** solo quando l'eventuale contribuzione già versata nell'anno 2021 oggetto di esonero spettante a ciascun iscritto sia eccedente rispetto alla contribuzione ancora non versata
- f. **Termine:** le domande dovranno pervenire entro il **31 ottobre 2021**.

IMPORTANTE: IL BENEFICIO NON E' CONDIZIONATO DALL'ORDINE DI PRIORITA' DELLE DOMANDE (cosicché le domande del 15 agosto concorreranno al pari delle domande che perverranno il 31 ottobre). Essendo il decreto interministeriale stato pubblicato solo il 27 luglio e i chiarimenti dell'ufficio legislativo solo oggi 30 luglio, cioè l'ultimo giorno prima della programmata chiusura estiva dell'Ente e non essendoci alcuna necessità di acquisire una precedenza temporale, il Modello di domanda sarà pubblicato il 30 agosto ovvero alla riapertura degli Uffici.

[DECRETO Interministeriale](#)

[Parere Ufficio Legislativo](#)